


N. 00001/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

*Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA*

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 696 del 2014, proposto da:

*Geom. Pippo Pizzo, in proprio quale titolare dell'omonima impresa
di servizi ecologici e nella qualità di mandatario dell' costituenda
con l'impresa Onofaro Antonino, rappresentato e difeso dall'avv.
Fulvio Cintioli, con domicilio eletto presso la signora Alessandra
Allotta in Palermo, via Trentacoste, n. 89;*

contro

*C.R.G.T. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Previti,
Valentina Prudente, con domicilio eletto presso l'avv. Salvatore
Gentile Alletto, in Palermo, piazza Virgilio, n. 15;*

nei confronti di

*Autorità Portuale di Messina, rappresentata e difesa per legge
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo,*

*via De Gasperi, n. 81; Messina Sud s.r.l., Ditta Todaro Francesco,
Myleco s.a.s.;*

per la riforma

*della sentenza del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI
CATANIA: SEZIONE IV n. 01781/2014, resa tra le parti,
concernente la gara di affidamento in concessione del servizio
quadriennale di gestione rifiuti e residui del carico dei prodotti a
bordo delle navi.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

*Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.R.G.T. s.r.l. e
dell'Autorità Portuale di Messina;*

Viste le memorie difensive;

*Viste le "Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali,
relative alla presentazione di domande di pronuncia
pregiudiziale" (2012/C 338/01; d'ora in poi anche
"Raccomandazioni") della Corte di Giustizia dell'Unione europea
(nel prosieguo: "CGUE" o "Corte di Giustizia");*

*Visti gli artt. 19, par. 3, lett. b), del Trattato sull'Unione europea
(TUE) e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE);*

Visti lo Statuto e il regolamento di procedura della CGUE;

*Visto l'art. 79, comma 1, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, allegato 1
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), recante il Codice del processo amministrativo
(c.p.a.);*

Visti tutti gli atti della causa;

*Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il Cons.
Gabriele Carlotti e uditi per le parti gli avvocati Cintioli, Raia, su
delega dell'avv. Previti, e l'avv. St. Pignatone;*

A. - Esposizione succinta dell'oggetto della controversia.

A1. - Il geom. Pippo Pizzo, titolare dell'omonima impresa di servizi ecologici, ha impugnato, in proprio e nella qualità di mandatario designato della costituenda A.T.I. con la ditta Onofaro Antonino (nel prosieguo, anche collettivamente, solo "Pizzo"), la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso principale, proposto in primo grado dalla C.R.G.T. s.r.l. (d'ora in poi, CRGT), e ha respinto il ricorso incidentale promosso dall'odierno appellante.

A2. - Si sono costituite, per resistere all'impugnazione, la CRGT e l'Autorità portuale di Messina (quest'ultima ha assunto una posizione sostanzialmente allineata a quella della Pizzo); la CRGT ha interposto anche un appello incidentale.

A3. - Con ordinanza n. 475 del 26 settembre 2014, questo Consiglio ha respinto l'istanza, formulata in via incidentale con l'appello principale, volta a ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

A4. - All'udienza pubblica del 10 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

A5. - Giova riferire succintamente in fatto che:

- con bando pubblicato nel mese di novembre 2012 l'Autorità portuale di Messina (d'ora innanzi, Autorità) indisse una procedura aperta, di rilevanza europea, per l'aggiudicazione del servizio quadriennale di gestione dei rifiuti e dei residui del carico, prodotti

- a bordo delle navi facenti scalo entro la circoscrizione territoriale dell'Autorità (servizio in precedenza gestito dalla CRGT);
- la Commissione di gara, nella seduta del 16 maggio 2013, diede atto dell'avvenuta presentazione di quattro offerte (ATI Pizzo Pippo e Onofaro Antonino; CRGT s.r.l.; Myleco s.a.s.; ATI Messina Sud s.r.l. e Todaro Francesco) e procedette all'apertura delle buste contenenti l'offerta delle prime due;
 - nella successiva riunione del 4 giugno 2013, il delegato del legale rappresentante della CRGT apprese che la predetta società era stata esclusa dalla gara in ragione del mancato pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP), previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005; nel corso della medesima seduta e per lo stesso motivo, furono peraltro escluse dalla gara anche la Myleco s.a.s., nonché l'ATI formata dalla ditta Messina Sud s.r.l. e Todaro Francesco;
 - la procedura fu quindi aggiudicata alla Pizzo, unica impresa rimasta in gara;
 - la CRGT adì il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, onde ottenere l'annullamento dell'esclusione dalla procedura e per conseguire il risarcimento del danno;
 - a seguito di due accessi agli atti, la CRGT propose altrettanti ricorsi per motivi aggiuntivi;
 - la Pizzo, dal canto suo, interpose un ricorso incidentale, dolendosi della mancata esclusione dalla gara della CRGT per aver quest'ultima assuramente omesso di produrre due idonee referenze bancarie, siccome prescritto dalla lex specialis di gara.

A6. - Per quel che qui interessa, il T.a.r. per la Sicilia, con la sentenza impugnata, ha, in sintesi:

- esaminato per primo e respinto il ricorso incidentale interposto dalla Pizzo, avendo ritenuto erronea la tesi patrocinata dalla Pizzo, secondo cui la CRGT dovesse essere esclusa dalla gara - per aver presentato, in luogo di due, una sola dichiarazione di un istituto bancario -- stante la pretesa irrilevanza della referenza, presentata dalla impresa ausiliaria (certa RIAL s.r.l.), in forza del contratto di avvalimento da questa concluso con la CRGT; al riguardo, il Primo Giudice ha invece statuito, tra l'altro, che il requisito in questione fosse suscettibile di essere integrato mediante il ricorso all'avvalimento dell'impresa ausiliaria;
- giudicato ricevibile e fondato il ricorso principale della CRGT, giacché, in sintesi: a) la prescrizione, circa l'obbligo del pagamento del contributo all'AVCP, non era prevista nel bando né nel disciplinare di gara; b) l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), si riferisce, testualmente, alle sole opere pubbliche; c) sebbene la giurisprudenza e la prassi dell'AVCP siano nel senso di collegare all'omesso versamento del contributo la drastica conseguenza dell'esclusione delle imprese inadempienti dalle procedure di evidenza pubblica (e ciò a prescindere dalla concreta tipologia del contratto di appalto esitato), nondimeno la circostanza che la previsione normativa relativa a detto obbligo di versamento non estenda espressamente il medesimo obbligo anche ai servizi e pure la considerazione del principio di tassatività delle cause di esclusione avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a mantenere in gara la CRGT, non avendo la medesima percepito, senza colpa, che - per effetto dell'esegesi estensiva dell'obbligo di legge del pagamento anche ai servizi (ambito riconosciuto nell'attività istituzionale dell'AVCP dopo il 2006) -

operasse nella fattispecie il meccanismo di eterointegrazione della *lex specialis* di cui all'art. 1339 c.c.

A7. - L'appello principale della Pizzo è affidato a mezzi di gravame, così riassumibili:

I) erroneamente il T.a.r. avrebbe respinto il ricorso incidentale, interposto in prime cure dalla Pizzo; il disciplinare di gara, nel punto 1.2 lett. m), prescriveva che le imprese comprovassero la loro capacità economica e finanziaria mediante la produzione delle dichiarazioni di almeno due istituti bancari, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006; sennonché la CRGT produsse solo una delle due referenze bancarie richieste e, per l'altra, si avvalse di un'impresa ausiliaria, la quale, a sua volta, tuttavia, presentò una sola referenza;

II) erroneamente il Tribunale avrebbe accolto il ricorso principale della CRGT, sostenendo, per un verso, che la conoscenza dell'interpretazione evolutiva della giurisprudenza e delle delibere dell'AVCP possa pretendersi soltanto dagli "esperti in materia" e non anche dal "cittadino/amministrato", e, per altro verso, che l'eterointegrazione della *lex specialis* di gara (ossia degli atti di indizione di una procedura di affidamento di un appalto pubblico) operi unicamente quando la norma ad inserzione automatica nel bando sia chiara anche nella sanzione che l'accompagna; in ogni caso il T.a.r. avrebbe dovuto considerare la CRGT alla stregua di un "esperto in materia" e comunque detta CRGT non avrebbe potuto ignorare l'obbligatorietà del versamento del contributo, attese le plurime deliberazioni assunte dalla AVCP in materia e riferite anche agli appalti e alle concessioni di servizi.

A8. - La CRGT ha contestato, con il controricorso, tutto quanto ex adverso dedotto.

A9. - Con l'appello incidentale la CRGT ha riproposto i motivi aggiunti, formulati in primo grado e respinti dal T.a.r.

B. - Il diritto nazionale e quello dell'Unione europea.

B1. - Ad avviso del Collegio la controversia intercetta due questioni, rilevanti ai fini della decisione, in relazione alle quali occorre acquisire l'avviso della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine alla corretta interpretazione del diritto sovrnazionale.

B2. - La prima questione concerne la valutazione della legittimità, con riguardo al diritto dell'Unione europea, della possibilità, o no, per un'impresa partecipante a una gara di evidenza pubblica, di ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche in forma frazionata, ossia anche per integrare un requisito posseduto solo in parte (come verificatosi nel caso di specie per la CRGT, la quale ebbe a presentare, in luogo di due, una sola dichiarazione di un istituto bancario, avvalendosi, per l'altra dichiarazione, del requisito posseduto dall'impresa ausiliaria).

B3. - La seconda questione concerne il rapporto di compatibilità, o no, tra i principi eurounitari della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della proporzionalità, tutti di valenza generale, da un lato, e, dall'altro lato, con quello della parità di trattamento tra le imprese concorrenti, nelle ipotesi in cui - come quella in esame - la normativa di gara (bando e disciplinare) non abbia prescritto espressamente, ai fini della valida partecipazione a una gara, il possesso di un requisito (sotto forma, nella specie, della prova dell'adempimento di un obbligo di versamento di una

somma), ancorché la necessità del requisito in parola possa ricavarsi, attraverso una duplice operazione giuridica di a) interpretazione estensiva del quadro normativo vigente e b) di eterointegrazione degli atti di indizione della procedura.

B4. - Riguardo al tema dell'avvalimento (prima questione), la normativa nazionale è contenuta nell'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), con il quale sono stati recepiti in Italia gli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE e l'art. 54 della direttiva 2004/17/CE (per esigenze di brevità non si riporta il testo dei succitati artt. 47, 48 e 54). L'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 non vieta l'avvalimento frazionato, se non per i lavori nell'ipotesi di cui al comma 6 (comma - peraltro, di recente sostituito dall'art. 21, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161 - non applicabile al caso di specie *ratione temporis*).

B5. - Con riferimento alla seconda questione, va osservato che la normativa della gara della quale si controverte incontestabilmente non prevedeva espressamente, a parità di esclusione, l'obbligo per le imprese partecipanti di provvedere al pagamento del contributo dovuto all'AVCP (Autorità indipendente, di recente soppressa dall'art. 19 del D.L. n. 90/2014, in quanto sostituita dall'ANAC); nemmenoché la subsistenza di tale obbligo è ricavabile, come sopra spiegato, mediante l'interpretazione estensiva dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006); in particolare, il primo periodo del succitato comma 67 recita: «L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei

costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.”): invero, sebbene le norme citate si riferiscono testualmente soltanto alla realizzazione delle opere pubbliche, nondimeno, per un verso, la AVCP, nelle sue deliberazioni (deliberazioni del 24 gennaio 2008, del 3 novembre 2010, del 21 dicembre 2011 e del 5 marzo 2014), ha ritenuto che il mancato effettivo versamento del contributo comporti, a prescindere dalla tipologia del contratto messo a gara, la legittima esclusione dell’impresa inadempiente dalla selezione ad evidenza pubblica, e, per altro verso, la giurisprudenza amministrativa, anche dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ad esempio, la recente sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014, nella quale si legge che, nel caso di una legge di gara “silente”, come quello di cui alla presente controversia, “la portata imperativa delle norme che prevedono tali adempimenti conduce, ai sensi dell’art. 1339 Cod. civ., alla eterointegrazione del bando e successivamente, in caso di violazione dell’obbligo, all’esclusione del concorrente”), ha affermato che un’impresa possa essere esclusa da una procedura di evidenza pubblica anche pure la mancata dimostrazione del possesso di un requisito non richiesto esplicitamente dalla normativa di gara, allorquando la necessità del requisito sia desumibile per effetto dell’operare del meccanismo di eterointegrazione degli atti amministrativi, meccanismo che, nell’ordinamento italiano, poggia

in via generale sull'art. 1339 c.c., secondo cui "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti."

La tutela del legittimo affidamento, la certezza del diritto e la proporzionalità sono principi generali del diritto dell'Unione europea, di applicazione trasversale (giurisprudenza pacifica; tra le molte, decisione sul legittimo affidamento, CGUE n. 201 del 10 settembre 2009; n. 383 del 13 marzo 2008; n. 217 del 4 ottobre 2007; sulla certezza del diritto, CGUE n. 576 dell'11 luglio 2013; n. 72 del 16 febbraio 2012; n. 158 del 18 novembre 2008; sulla proporzionalità, CGUE n. 234 del 18 luglio 2013; n. 427 del 28 febbraio 2013), e pure del diritto italiano.

C. - Illustrazione dei motivi del rinvio pregiudiziale.

C1. - Con riferimento alla prima questione sopra esposta, il Collegio ritiene che, sulla base della normativa vigente in Italia, l'avvalimento al quale ha fatto ricorso la CRGT, nonostante le modalità in concreto seguite (ossia, in relazione a una soltanto delle referenze bancarie), non fosse vietato, trattandosi di affidamento di servizi. La generale possibilità di ricorrere all'avvalimento consente infatti di farne anche un uso frazionato, come ha affermato la giurisprudenza amministrativa italiana. Invero il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 5874/2013 (v. anche Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2202), ha ricordato come la Corte di Giustizia, sez. V, con pronuncia del 10 ottobre 2013 in causa C-94/12, abbia riconosciuto l'permisibilità del cosiddetto "avvalimento plurimo o frazionario" e che tale orientamento è vincolante per il giudice nazionale oltre a risultare conforme a quello già espresso dal

medesimo Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza dell'8 febbraio 2011, n. 857. Del resto, se si ammette che un'impresa possa ricorrere all'avvalimento per entrambe le referenze bancarie, a fortiori la logica elementare dovrebbe condurre a concludere che il medesimo istituto possa essere attivato anche per una sola referenza, atteso che il "più" comprende il "meno". Sennonché, dal momento che la fattispecie oggetto della controversia è differente da quella esaminata nel citato precedente della Corte di Giustizia dell'Unione europea, il Collegio reputa doveroso richiedere, sul punto, la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea, anche in considerazione del nuovo quadro normativo riveniente dalla direttiva 2014/24/UE (norme non ancora recepite in Italia, ma comunque applicabili, quanto meno sotto il profilo dell'obbligo, in capo ai giudici nazionali, di selezionare e di prediligere, tra tutte le possibili interpretazioni del diritto interno, soltanto le esegesi conformi alle norme euromunitarie da recepire). Difatti, sotto certi aspetti, l'art. 63 di detta direttiva sembra aver limitato in parte l'ampio, progresso favor per l'istituto dell'avvalimento, quanto meno in relazione a due profili, ossia riguardo alla possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di esigere, proprio nel caso di avvalimento, dei requisiti di capacità economica e finanziaria (il c.d. "avvalimento di garanzia"), che l'operatore economico ausiliato e i soggetti ausiliari siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto e, in secondo luogo, con riferimento alla potestà delle amministrazioni aggiudicatrici (nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e di operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura) di pretendere discrezionalmente

che talune prestazioni critiche siano direttamente svolte dall'offerente stesso (quindi, con divieto di avvalimento).

C2. - Con riferimento alla seconda questione, il Collegio muove dalla considerazione che l'ordinamento dell'Unione europea riconosce il principio della tutela del legittimo affidamento. Nella fattispecie detto principio viene in rilievo, dal momento che, come già chiarito, la disciplina della gara al centro del contendere non prevedeva espressamente l'adempimento dell'obbligo di versamento del contributo all'AVCP, per il cui inadempimento la CRGT è stata esclusa dalla gara, e, per di più, tale obbligo, a ben vedere, nemmeno era chiaramente ed espressamente previsto dal diritto positivo italiano (v. il citato art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005) per il settore dei servizi, ma esso si ricavava per via di interpretazione (alla luce di altri atti amministrativi, rappresentati dalle richiamate deliberazioni dell'AVCP) e di eterointegrazione (in forza dell'applicazione dell'art. 1339 c.c.) degli atti di gara.

In altri termini, il Collegio si domanda se il principio della tutela del legittimo affidamento, insieme a quelli della certezza del diritto e della proporzionalità, come riconosciuti nel diritto dell'Unione europea, costine, o no, a una regola del diritto italiano, come sopra ricostruita (anche sulla base della giurisprudenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato), che consenta di escludere da una procedura di evidenza pubblica un'impresa che abbia fatto affidamento, per l'appunto, sulla completezza degli atti amministrativi con i quali sia stata indetta una gara. Si domanda, in particolare, se il principio del pari trattamento delle imprese partecipanti a una procedura di affidamento di un contratto pubblico debba sempre e comunque prevalere sugli altri principi

sopra evocati e, quindi, se il menzionato principio di *par condicio*, una volta applicato al caso di specie, debba condurre fino al punto di ritenere che il seggio di gara non potesse concedere alla CRGT (ma, in luogo della CRGT, si sarebbe potuta trovare una qualunque altra impresa dell'Unione) la possibilità di effettuare, pur in pendenza del procedimento, il versamento, incolpevolmente omesso in precedenza. La questione, ovviamente, postula la valutazione dell'effettiva sussistenza di una colpa inescusabile nel comportamento di un'impresa la quale, onde percepire l'esistenza della causa di esclusione, sia tenuta - stante il silenzio degli atti di gara - a compiere una duplice operazione giuridica, consistente, dapprima, nell'estensione oggettiva per via interpretativa dell'obbligo legale di versamento del contributo, previsto espressamente solo per le opere pubbliche, anche al settore dei servizi e, successivamente, di eterointegrazione in tal senso della normativa della specifica procedura.

In altri, più semplici, termini, il Collegio si domanda se la considerazione dei suddetti principi del diritto dell'Unione europea (tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, certezza del diritto) può aggiungersi, a ben vedere, anche il principio del favor participationis) non dovesse spingere la stazione appaltante a consentire, più ragionevolmente della scelta di disporre l'esclusione (anche) della CRGT, la regolarizzazione del requisito "occulto" risultato omesso, accordando alla citata impresa un breve termine per provvedere al pagamento del contributo. Si ribadisce che, al posto della CRGT, si sarebbe potuta trovare un'impresa non italiana, la quale, evidentemente, avrebbe verosimilmente incontrato franghe maggiori difficoltà della CRGT nell'acquisire

piena conoscenza delle deliberazioni di un'Autorità indipendente e pure nell'apprendere dell'esatta interpretazione giurisprudenziale dell'art. 1339 c.c.

D. - Formulazione dei quesiti.

D1. - Alla stregua di tutto quanto sopra osservato e considerato, possono dunque formularsi i seguenti quesiti:

- "1) se gli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una normativa nazionale, come quella italiana sopra descritta, che consente l'avvalimento frazionato, nei termini sopra indicati, nell'ambito dei servizi;*
- 2) se i principi del diritto dell'Unione europea, e segnatamente quelli di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di proporzionalità, ostino, e no, a una regola dell'ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di concorrenza pubblica un'impresa che non abbia percepito, perché non esplicitamente indicato dagli atti di gara, un obbligo - il cui inadempimento sia sanzionato con l'esclusione - di provvedere al raggiungimento di un importo per i fini della partecipazione alla preceduta procedura e ciò nonostante che l'esistenza di detto obbligo non sia chiaramente desumibile sulla base del tenore letterale della legge vigente nello Stato membro, ma sia tuttavia ricostruibile a seguito di una duplice operazione giuridica, consistente, dapprima, nell'interpretazione estensiva di talune previsioni dell'ordinamento positivo dello stesso Stato membro e, poi, nella integrazione - in*

conformità agli esiti di tale interpretazione estensiva - del contenuto precettivo degli atti di gara".

E. - *Sospensione del giudizio e disposizioni per la Segreteria.*

E1. - *In conclusione, si rimettono all'esame della CGUE le sopra esposte questioni di corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea.*

E2. - *Ai sensi delle Raccomandazioni si dispone che la Segreteria di questo Consiglio trasmetta alla cancelleria della Corte, mediante plico raccomandato, i seguenti atti - raccolti in copia in un fascicolo (corredato da un indice e composto di fogli numerati) - ritenuti necessari e sufficienti alla decisione delle questioni di rinvio pregiudiziale sopra indicate:*

- 1) il ricorso in appello proposto dalla Pizzo;
- 2) il ricorso proposto in primo grado dalla CRGT;
- 3) la sentenza del T.o.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1781 del 17 giugno 2014, indicata in epigrafe;
- 4) il testo integrale del bando di gara, del disciplinare e dei relativi allegati;
- 5) il testo integrale delle seguenti disposizioni normative:
 - a) dell'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
 - c) dell'art. 1339 c.c.,
nella versione vigente al 22 gennaio 2013 (data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedenza);
- 6) il testo integrale della deliberazioni dell'AVCP del 24 gennaio 2008, del 2 novembre 2010, del 21 dicembre 2011 e del 5 marzo 2014.

E3. -- Visto l'art. 79 c.p.a. e il punto 29 delle Raccomandazioni, il presente giudizio viene sospeso nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio, e ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva, una volta ricevuta la notificazione della decisione emessa dalla CGUE (v. il punto 34 delle Raccomandazioni).

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe, dispone:

- 1) la trasmissione, a cura della Segreteria, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea della presente ordinanza e di copia degli atti indicati in motivazione, nonché di ogni ulteriore atto eventualmente richiesto, in futuro, dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea;
- 2) la sospensione del presente giudizio fino alla notificazione a questo Consiglio, da parte della Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione europea, della decisione emessa dalla suddetta Corte.

Manda la Segreteria per gli altri aderimenti di legge.

Così decisa in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Rif.: alle Mariuz De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Gabriele Carletti, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)